



IL SINDACO
Pietro Romano

Class. 3.0.0
Fasc. 8/2009

Decreto: n. 8/2016

Rho, 30 settembre 2016

OGGETTO: *Conferimento al Dott. Marco Dallatomasina dell'incarico di direzione dell'Area 2 "Servizi alla Persona" ex art. 110, comma 1, del Testo Unico degli Enti locali*

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 dello stesso Decreto legislativo, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

Visto l'art. 110 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., il quale stabilisce al primo comma che lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

Richiamato l'art. 93 dello Statuto comunale che, nel prevedere la predetta possibilità, ne demanda ad apposito Regolamento la fissazione delle modalità e dei criteri;

Considerato che, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Rho, gli incarichi di cui sopra possono essere conferiti, per scelta del Sindaco, a soggetti esterni all'Amministrazione ovvero a personale già dipendente a tempo indeterminato del Comune di Rho, in possesso della categoria giuridica D e di adeguata professionalità, alle condizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo 23;

Visto l'assetto organizzativo dell'Ente, di recente parzialmente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 23.02.2016, che si basa sul modello organizzativo articolato in aree funzionali, deputate alla programmazione, realizzazione e controllo di attività, servizi e progetti omogenei interrelati tra loro;

Atteso che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi, alla direzione di ogni Area è preposto un dirigente, che assume la denominazione di direttore di

Area e che, in relazione all'attuale struttura organizzativa dell'Ente, sono previste n. 5 posizioni dirigenziali nell'ambito della complessiva dotazione organica del Comune di Rho, adottata da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 173 del 07.07.2015, una delle quali per la direzione dell'Area 2 "Servizi alla Persona";

Considerato che il Comune di Rho ha, nel tempo, progressivamente ridotto il numero delle posizioni dirigenziali, attraverso l'adozione di misure organizzative di razionalizzazione e di accorpamento dei servizi, portandone il numero a cinque unità, delle quali attualmente soltanto tre ricoperte con dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato, di cui uno cesserà dal servizio per collocamento a riposo per pensione anticipata a decorrere dal 17.12.2016;

Dato atto che, per la posizione dirigenziale vacante dell'Area Servizi alla Persona, il Comune di Rho aveva conferito ad un proprio dipendente a tempo indeterminato di categoria D, dopo una procedura selettiva pubblica, l'incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, 1° comma del T.u.e.l., terminato lo scorso 21 Giugno in concomitanza della scadenza del mandato del Sindaco;

Visto l'art. 1, comma 219 della Legge 28/12/2015, n. 208 che ha previsto che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della Legge n. 124/2015, sono resi indisponibili i posti dirigenziali delle Amministrazioni pubbliche vacanti alla data del 15 Ottobre 2015;

Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata lo scorso mese di aprile di cui all'apposita deliberazione concernente le problematiche interpretative della suddetta disposizione di legge, nella quale viene evidenziato che "sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali specificatamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali, in base all'art. 14, comma 27 del D.L. 78/2010 o di servizi essenziali";

Considerato che la posizione dirigenziale dell'Area 2 Servizi alla Persona che si è resa vacante a far data dal 21 giugno scorso riguarda un servizio fondamentale del Comune e che alla data del 15 Ottobre 2015 detta posizione dirigenziale era ricoperta con un contratto a tempo determinato;

Precisato che, con nota del 03.06.2016 prot. 33153, è stato richiesto un parere alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Lombardia - in merito alla possibilità di ricorrere all'assunzione a tempo determinato di figure dirigenziali in dotazione organica, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dopo l'approvazione delle disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità per l'anno 2016 in materia di incarichi dirigenziali;

Vista la delibera n. 209/2016/PAR del 20.07.2016 emessa dalla citata Corte dei Conti in risposta alla richiesta di parere avanzata, la quale giudica legittima la copertura della suddetta posizione dirigenziale;

Richiamato il proprio decreto n. 3 del 27.06.2016, con il quale questa Amministrazione ha previsto la copertura di due posizioni dirigenziali vacanti nell'ambito della dotazione organica e della struttura organizzativa del Comune di Rho, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del T.u.e.l., una delle quali per il conferimento della responsabilità dell'Area dei Servizi alla Persona, a cui sono ricondotti servizi fondamentali dell'Ente;

Precisato che il predetto provvedimento è stato adottato dallo scrivente Sindaco, nella veste di capo dell'Amministrazione, a cui - al momento dell'adozione - erano ricondotte tutte le funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione stessa, nelle more della nomina della nuova Giunta comunale a seguito delle elezioni amministrative del mese di giugno, avvenuta nel mese di luglio;

Atteso che il citato decreto demandava al Direttore dell'Area Affari generali, Personale ed Organizzazione di avviare le procedure selettive, previo bando da pubblicare per 30 giorni, per la ricerca del soggetto da incaricare, in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, previa selezione volta ad accertare le competenze tecniche e professionali necessarie per l'assolvimento del ruolo;

Rilevato che, in data 30.06.2016, veniva indetto un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del TUEL, al quale affidare la responsabilità dell'Area 2 "Servizi alla Persona";

Visti gli esiti della procedura selettive esperita in data 22.09.2016, al termine della quale è stato individuato nel candidato Dott. Marco Dallatomasina il soggetto in possesso della professionalità e delle caratteristiche ricercate per l'assolvimento del ruolo di responsabile dell'Area in oggetto, come da verbale agli atti del Servizio Personale, approvato con determinazione n. 183 del 29.09.2016, adottata dal Direttore Area 1 Affari generali, Personale e Organizzazione;

Atteso che al Dott. Dallatomasina, già dipendente a tempo indeterminato dell'Ente dal 17.05.2010 con il profilo di Funzionario Categoria D.3, con assegnazione all'Area "Servizi alla Persona", può essere conferito l'incarico di Dirigente a tempo determinato secondo le modalità di cui all'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Rho;

Ritenuto, pertanto, opportuno affidare, fino al termine del mandato amministrativo (indicativamente giugno 2021), la responsabilità dell'Area 2 "Servizi alla Persona", con un contratto di Dirigente a tempo determinato, al Dott. Marco Dallatomasina, in considerazione delle motivazioni sopra esposte;

Richiamato, in proposito, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (cd. D.L. Renzi Madia sulla PA) "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito in Legge n. 114/2014 che interviene, tra l'altro, in materia di lavoro pubblico e di assunzioni di personale, sostenendo l'occupazione nel settore del pubblico impiego;

Atteso che, con la riforma Madia sono state anche ampliate le facoltà di spesa per gli Enti in materia di assunzioni per il lavoro flessibile per effetto del superamento del limite di spesa per tali finalità che il D.L. 78/2010 (art. 9, co. 28) fissava nel 50% della spesa sostenuta per lo stesso titolo nel 2009, "ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009" (vedi delibera n. 2 del 29/01/2015 Corte dei conti - sezione delle autonomie);

Atteso, altresì, che nella spesa sostenuta dall'Ente per il lavoro flessibile va computata anche la spesa per assunzioni ex art. 110 TUEL;

Verificato che l'assunzione a tempo determinato del Dirigente in oggetto rientra nei limiti delle assunzioni di lavoro flessibile in base alla nuova disciplina dell'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, legge n. 114 del 2014, sulla base della spesa sostenuta nell'anno 2009;

Rilevato che l'art. 3, comma 5 della Riforma Madia riafferma il principio della riduzione della spesa del personale, stabilendo che, in ogni caso, restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi dei quali:

- gli enti sottoposti al Patto di Stabilità interno devono assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'Irap, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale (art. 1, comma

- 557 della Legge Finanziaria 2007, come sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 112, convertito nella L. 122/2010);
- costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 TUEL nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (comma 557-bis introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010);
 - in caso di mancato rispetto del suddetto comma 557, si applica il divieto per gli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (comma 557-ter);

Osservato, inoltre, che Il Comune di Rho:

- ha osservato negli anni il vincolo imposto, riducendo la spesa di personale a fronte di una riduzione dei dipendenti a tempo indeterminato passati da n. 292 al 31.12.2011 a n. 271 al 28.09.2016 e può, pertanto, procedere ad effettuare assunzioni;
- ha rispettato gli obiettivi finanziari di cui ai commi 707-734 della Legge di Stabilità 2016, come risultante agli atti dell'Ufficio Ragioneria;

Ritenuto, quindi, di poter procedere, a conferire il predetto incarico di dirigente nel rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa stabiliti dalla vigente disciplina in materia;

Osservato, altresì, che il conferimento dell'incarico dirigenziale in oggetto rispetta il limite stabilito dall'art. 110, comma 1 del D. lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 90/2014, per le posizioni a contratto conferibili da parte del nostro Ente, pari al 30% della dotazione organica dei dirigenti (30% di n. 5 posizioni di qualifica dirigenziale, approssimato a 2 secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001);

Vista:

1. la deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 19.04.2016, con la quale è stata effettuata l'attività di ricognizione degli eventuali esuberi di personale per l'anno in corso, agli esiti della quale è risultata l'assenza di esubero di personale presso il Comune di Rho;
2. la deliberazione n. 146 del 16.06.2015, con la quale questa Amministrazione ha approvato il Piano triennale delle azioni positive anni 2014-2016;

Visto, inoltre, il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001 dal Collegio dei Revisori dei conti in data 12.09.2016 sull'assunzione in oggetto;

Rilevato che l'incarico viene conferito alle condizioni precisate nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato allegato al presente decreto, la cui sottoscrizione è demandata per conto dell'Amministrazione comunale al Direttore Area 1 Affari generali, Personale e Organizzazione, che viene autorizzato alla stipulazione del contratto stesso;

Preso atto che, per la durata del predetto incarico di direzione, il Dott. Dallatomasina - dipendente a tempo indeterminato dell'Ente con il profilo di Funzionario Categoria D.3 - sarà collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio;

Preso atto che la spesa derivante all'incarico in oggetto trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2016-2018 e anni successivi alla Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macro aggregato 101;

Considerato che la spesa derivante dall'incarico in oggetto rientra nei limiti di spesa per il personale stabiliti dalle disposizioni normative vigenti, in diminuzione rispetto agli anni precedenti;

Dato atto che la spesa conseguente sarà impegnata con atto dirigenziale del Direttore Area 1 Affari generali, Personale e Organizzazione;

Richiamati i Contratti collettivi nazionali dell'area della dirigenza;

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 150/2009;

DECRETA

Date le premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:


1. Di conferire l'incarico di Dirigente dell'Area 2 "Servizi alla Persona" al Dott. Marco Dallatomasina, ex art. 110, comma 1 del Testo Unico, con decorrenza 01.10.2016 e fino al termine del mandato di questa Amministrazione (indicativamente giugno 2021), nell'ambito dell'allegato schema organizzativo;
2. Di dare atto che le condizioni del rapporto di lavoro in oggetto sono specificate nel contratto individuale allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale, alla cui stipulazione provvederà il Direttore Area 1 Affari generali, Personale e Organizzazione;
3. Di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il parere in data 12.09.2016 ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001;
4. Di dare atto che le competenze del Dirigente con funzioni di direzione di Area sono quelle previste dall'art. 11 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi dell'Ente;
5. Di dare atto che gli obiettivi gestionali, innovativi e di miglioramento assegnati al dirigente sono quelli che saranno approvati con gli strumenti di programmazione degli anni di riferimento del presente incarico, unitamente alle risorse umane, strumentali e finanziarie;
6. Di precisare che le mansioni corrispondenti ai Servizi ed Uffici ricondotti nello schema organizzativo dell'Ente al Servizio di competenza, non sono esaustive e che in qualsiasi momento per effettive esigenze di servizio, le stesse possono essere modificate;
7. Di dare atto che per il periodo di durata dell'incarico in oggetto il Dott. Dallatomasina sarà collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio;
8. Di dare atto che, in relazione all'incarico dirigenziale di cui al presente decreto, spetta la corrispondente retribuzione di posizione e di risultato, nell'ambito di quanto disposto dalle norme di legge, dai contratti collettivi di categoria, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa e alle responsabilità gestionali interne ed esterne;
9. Di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto con atto del Direttore Area 1 Affari generali, Personale e Organizzazione;
10. Di inviare il presente atto al Dott. Marco Dallatomasina e al Servizio Personale.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

IL SINDACO
(Pietro Romano)

Pietro Romano;1;3678079

COMUNE DI RHO – MACROSTRUTTURA



COMUNE DI RHO

Area 2 - Servizi alla Persona

